



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte di giustizia UE, sez. IX, 28 febbraio 2019, sui servizi di trasporto ferroviario;
2. Corte di giustizia UE, sez. VII, 28 febbraio 2019, sul riconoscimento della patente di guida rilasciata da altro Stato membro;
3. Corte di giustizia UE, grande sez., 26 febbraio 2019, sulla sospensione dall'incarico di governatore della Banca centrale nazionale.

Corte costituzionale

4. Corte cost., 28 febbraio 2019, n. 28, sul Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti della Regione Abruzzo.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

5. Cass. civ., sez. un., 28 febbraio 2019, n. 6040, ancora sulla nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

6. Cons. Stato, sez. III, 28 febbraio 2019, n. 1410, sull'equiparazione degli ospedali cd. classificati agli ospedali pubblici;
7. Cons. Stato, Ad. plen., 27 febbraio 2019, n. 5, sull'inserimento degli insegnanti diplomati nelle graduatorie ad esaurimento;
8. Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321, sulla "riduzione" della discrezionalità amministrativa (anche tecnica);

9. T.a.r. per il Lazio, sez. III bis, 19 febbraio 2019, n. 2243, sui presupposti del giudizio di ottemperanza;
10. T.a.r. per la Calabria, sez. I, 18 febbraio 2019, n. 296, sull'accesso al fascicolo di causa di un terzo estraneo al giudizio.

Consiglio di Stato – Pareri

11. Cons. Stato, sez. cons. per gli atti normativi, 25 febbraio 2019, n. 506, sullo schema di regolamento dell'ordinamento giuridico ed economico del personale Anac.

Normativa ed altre novità di interesse

12. Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 13 febbraio 2019, Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali».
13. Comunicato del Ministero della Giustizia, sulla mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.»
14. Corte dei Conti - Delibera 6 febbraio 2019, nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sulle procedure di appalto degli enti che forniscono servizi di trasporto ferroviario.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IX, sentenza 28 febbraio 2019, C – 388/17 – Konkurrensverket contro SJ AB,](#)

La Corte di giustizia ha stabilito che:

1) *L'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che esiste una rete di servizi di trasporto ferroviario, ai sensi di tale disposizione, quando servizi di*

trasporto vengono messi a disposizione, in conformità ad una normativa nazionale che recepisce la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, su un'infrastruttura ferroviaria gestita da un'autorità nazionale che assegna le capacità di tale infrastruttura, anche se quest'ultima è tenuta a soddisfare le richieste delle imprese ferroviarie fino al raggiungimento dei limiti di dette capacità.

2) L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/17 deve essere interpretato nel senso che l'attività svolta da un'impresa ferroviaria, consistente nel fornire servizi di trasporto al pubblico esercitando un diritto di utilizzo della rete ferroviaria, costituisce una «gestione di reti» ai fini di tale direttiva.

(2)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sul riconoscimento reciproco della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VII, sentenza 28 febbraio 2019, C – 9/18 – Detlef Meyn,](#)

La Corte di giustizia ha stabilito che:

le disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una patente di guida, il cui titolare abbia la propria residenza normale nel suo territorio, che è stata rilasciata da un altro Stato membro, senza alcun esame d'idoneità, sulla base di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, a sua volta risultante dalla sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo.

(3)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sulla decisione di un'autorità nazionale di sospendere dall'incarico il governatore della Banca centrale nazionale.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 26 febbraio 2019, C 202/18 e C 238/18 – Banca centrale europea \(BCE\) contro Repubblica di Lettonia](#)

La Corte dichiara che:

“Spetta alla Corte, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dall'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, accertare se un divieto provvisorio, imposto al governatore interessato, di esercitare l'incarico sia adottato solo se sussistono indizi sufficienti del fatto che quest'ultimo ha commesso gravi mancanze tali da giustificare siffatta misura.

Nel caso di specie, l'interessato fa valere dinanzi alla Corte di non aver commesso alcuna delle mancanze che gli sono addebitate. Come la BCE, egli ritiene che la Repubblica di Lettonia non fornisca alcuna prova di tali mancanze. Di fatto, durante la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, la Repubblica di Lettonia non ha fornito alcun principio di prova in merito alle accuse di corruzione che hanno motivato l'avvio delle indagini e l'adozione della decisione impugnata....

Di conseguenza, la Corte non può che dichiarare che la Repubblica di Lettonia non ha dimostrato che il sollevamento del sig. Rimšēvičs dall'incarico sia fondato sull'esistenza di indizi sufficienti del fatto che egli ha commesso gravi mancanze ai sensi dell'articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE e, quindi, accoglie il motivo vertente sul carattere non giustificato di tale decisione. Pertanto, non è necessario esaminare gli altri motivi di ricorso”.

Corte costituzionale

(4)

La Corte costituzionale si pronuncia sul Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti della Regione Abruzzo.

[Corte costituzionale, sentenza 28 febbraio 2019, n. 28 – Pres. Lattanzi, Red. Barbera](#)

La Corte:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a tale legge;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)».

Corte di cassazione, sezioni unite civili

5)

Le Sezioni unite attribuiscono al g.a. la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del d.m. 12 gennaio 2017, n. 15, di istituzione del Parco archeologico del Colosseo e dichiarano la giurisdizione del g.o., in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla

controversia avente ad oggetto gli atti relativi alla procedura di nomina del Direttore del Parco archeologico suddetto.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 6040
– Pres. Vivaldi, Est. Cirillo

Le Sezioni unite chiariscono che:

“Alla luce di tale inquadramento sistematico, occorre procedere al riparto della giurisdizione esaminando le modalità di svolgimento della procedura di selezione per la nomina del Direttore del Parco in esame, allo scopo di verificare se si tratti o meno di una procedura concorsuale. Dalla lettura del d.m. 27 febbraio 2017, n. 149, di indizione della relativa procedura, emerge che è prevista la nomina di una commissione di valutazione (art. 4), la quale in prima convocazione deve individuare i criteri e provvedere ad attribuire i punteggi tra i vari criteri (art. 5, comma 2). Dopo di che, la commissione seleziona, sulla base dei curricula e delle lettere di motivazione, fino a un massimo di dieci candidati e li convoca per un colloquio. In base all’esito del colloquio la commissione individua una terna di nomi fra i quali la scelta spetta poi al Ministro (art. 5, commi 3 e 4). Appare evidente perciò, che, pur essendo prevista una commissione esaminatrice che è tenuta ad un’opera di selezione e scrematura dei candidati - in modo da individuarne prima un numero massimo di dieci e poi una terna - non c’è una graduatoria con i punteggi; e la nomina finale, sia pure sulla base della terna individuata dalla commissione, è frutto di una scelta discrezionale del Ministro (sebbene, in effetti, il Ministro non scelga su tutto il plafond dei candidati, ma solo sulla terna frutto della scrematura operata dalla commissione). Non c’è, insomma, una procedura concorsuale vera e propria. Il caso odierno, quindi, è in tutto coincidente con quello di cui alla recentissima ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1413, che aveva ad oggetto una controversia proposta nei confronti del MIBACT per la procedura di nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali di Napoli, Taranto e Reggio Calabria. Anche in quel caso, infatti, era prevista una fase di selezione dei curricula, una fase di colloqui orali e la formazione di una terna di nominativi nel cui ambito il Ministro operava la scelta. Va quindi affermato, dando seguito a quest’ultima pronuncia, che la fase finale della procedura «conferisce il carattere sostanzialmente non concorsuale alla procedura d’interpello, attribuendo la relativa cognizione giudiziale all’Autorità giudiziaria ordinaria». Occorre quindi, in

accoglimento parziale del ricorso del Ministero, stabilire che nel caso in esame deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione di quella parte della domanda che ha ad oggetto l'impugnazione della sequela procedimentale degli atti che hanno condotto alla nomina del Direttore del Parco archeologico del Colosseo. 5. A differenza, però, di quanto disposto nella citata ordinanza n. 1413 del 2019, nella quale l'attribuzione alla giurisdizione del G.O. degli atti della procedura di selezione assorbiva l'intero contenuto della domanda, nel caso odierno, come si è detto, il ricorso dell'arch. Prosperetti non si limita all'impugnazione degli atti della procedura di selezione, ma coinvolge anche l'atto presupposto, cioè quello di creazione del Parco archeologico del Colosseo tramite dell'area da quella della Sovrintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica di Roma. È vero che l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente al giudice ordinario il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo; ed è altrettanto vero che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha riconosciuto che il principio della concentrazione delle tutele funge da criterio guida nel riparto della giurisdizione, per evitare «che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi» (ordinanza n. 33212 del 2018, ribadita dall'ordinanza n. 1413 del 2019). Nel caso in esame, tuttavia, assume un peso decisivo l'impugnazione dell'atto di macro organizzazione col quale l'amministrazione ha stabilito di istituire il Parco archeologico del Colosseo, perché è questa scelta organizzativa che il ricorrente ha inteso contestare in principalità. Rispetto a tale contestazione, l'impugnazione degli atti della procedura selettiva di nomina viene, per così dire, in un secondo momento e discende come conseguenza inevitabile dell'atto di macro organizzazione. Ritengono pertanto queste Sezioni Unite, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, che l'obiettivo della concentrazione delle tutele debba, in questo caso, cedere di fronte alla particolarità della richiesta del ricorrente, che ha lamentato la lesione della sua posizione di interesse legittimo conseguente all'esercizio di un potere autoritativo da parte dell'amministrazione».

Per un approfondimento della problematica si rinvia alla News US n. 21 dell'11 febbraio 2019, redatta a commento di Cass. civ., sez. un., ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1413.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione “In evidenza” della Home page del sito istituzionale.

(6)

La III Sezione del Consiglio di Stato si pronuncia sull'equiparazione degli Ospedali cd. classificati agli ospedali pubblici.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 febbraio 2019, n. 1410 – Pres. Frattini, Est. Altavista](#)

Ha chiarito la Sezione che la Corte di giustizia Ue 18 ottobre 2018 ha espressamente affermato la contrarietà alla disciplina comunitaria degli appalti di una normativa nazionale che equiparando gli ospedali classificati agli ospedali pubblici, “attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie”, li escluda dall'applicazione della disciplina nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici (anche nei casi in cui gli ospedali classificati siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti).

Ha, infatti, richiamato la propria giurisprudenza che esclude la applicazione della disciplina sugli appalti solo in presenza di contratti stipulati tra due “entità pubbliche” al fine di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi (sentenza 159/11 del 12 dicembre 2012) o tra un'entità pubblica che soddisfa le condizioni stabilite

dall'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 per essere qualificata come «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi di tale direttiva e un soggetto giuridicamente distinto dall'entità suddetta, qualora quest'ultima eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e questo soggetto realizzi la parte essenziale delle proprie attività con l'entità o le entità che la detengono (sentenza del 18 novembre 1999, 107/98; sentenza dell'11 gennaio 2005, 26/03), escludendo che gli ospedali classificati, in base alla disciplina nazionale, possano ritenersi a tali fini soggetti pubblici.

(7)

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente sull'inserimento degli insegnanti diplomati nelle graduatorie ad esaurimento.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 27 febbraio 2019, n. 5 – Pres. Patroni Griffi, Est. Giovagnoli](#)

Ha chiarito la plenaria che l'art. 26, comma 6, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e l'art. 4, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96, non hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), atteso che le GAE continuano a costituire canale di accesso per la copertura dei posti vacanti del personale docente ed educativo nelle scuole primarie e dell'infanzia.

Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiano tempestivamente impugnato; i casi di giudicato con effetti *ultra partes* sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato; per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento

a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.

L'annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l'inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l'assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l'accesso in graduatoria da parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all'inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti.

Ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l'inserimento nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l'atto con cui la loro domanda è stata respinta, è preclusa l'impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l'aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell'effetto lesivo consistente nell'esclusione dalle graduatorie.

Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa; deve, pertanto, escludersi, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico.

Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296.

L'istituto del c.d. *prospective overruling* (che limita la retroattività dell'interpretazione giurisprudenziale) non può invocarsi per giustificare la perdurante applicazione di un orientamento interpretativo non espressione di un diritto vivente, perché sviluppatosi in un arco temporale di pochi mesi e perché fondato su premesse processuali e conclusioni sostanziali che presentano profili di contrarietà a consolidati indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, specie quando l'irretroattività della nuova esegesi avrebbe l'effetto di sacrificare la legittima aspettativa di un'amplia platea di soggetti controinteressati, producendo così effetti in danno degli stessi. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per modulare in maniera non retroattiva l'efficacia temporale dei principi di diritto enunciati dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2017.

Analoga questione è stata decisa con sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 febbraio 2019, n. 4.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(8)

La VI Sezione del Consiglio di Stato si pronuncia sulla "riduzione" della discrezionalità amministrativa (anche tecnica).

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 25 febbraio 2019, n. 1321 – Pres. Carbone, Est. Simeoli](#)

Ha chiarito la Sezione che la discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può risultare progressivamente "ridotta" per effetto:

a) sul piano "sostanziale", degli auto-vincoli discendenti dal dipanarsi dell'azione amministrativa, contrassegnata dal crescente impiego di fonti secondarie e terziarie che si pongono spesso come parametri rigidi per sindacare l'esercizio della funzione amministrativa concreta (anche se originariamente connotata in termini discrezionali);

b) sul piano “processuale” dei meccanismi giudiziari che, sollecitando l’amministrazione resistente a compiere ogni valutazione rimanente sulla materia controversa, consentono di focalizzare l’accertamento, attraverso successive approssimazioni, sull’intera vicenda di potere (si pensi alla combinazione di ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l’atto di riesercizio del potere, ma anche alle preclusioni istruttorie e alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova), concentrando in un solo episodio giurisdizionale tutta quella attività di cognizione che prima doveva necessariamente essere completata in sede di ottemperanza.

La consumazione della discrezionalità può essere anche il frutto della insanabile “frattura” del rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadino, derivante da un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contraddittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell’affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri. In presenza di una evenienza siffatta, resta precluso all’amministrazione di potere tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti dell’amministrato anche in relazione ai profili non ancora esaminati (nella fattispecie, in cui il giudice amministrativo aveva annullato per ben tre volte il diniego di conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’ambito di discrezionalità tecnica rimessa all’Amministrazione si fosse progressivamente ridotto sino a “svuotarsi” del tutto, ed ha conseguentemente ordinato al Ministero di rilasciare l’abilitazione in favore della candidata).

(9)

Il T.a.r. Lazio si pronuncia sul presupposto del giudizio di ottemperanza del ricorso ex art. 112, comma 1, lett. a), c.p.a.

[T.a.r. per il Lazio, sezione III bis, sentenza 19 febbraio 2019, n. 2243 – Pres. Savoia, Est. Graziano](#)

Ha chiarito il T.a.r. che secondo l'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. , il giudizio di ottemperanza può essere proposto per conseguire l'attuazione delle

sentenze passate in giudicato. In mancanza del giudicato, però, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Tar Milano, sez. III, 21 settembre 2018, n. 2115) e ulteriormente che “In mancanza del deposito della certificazione comprovante il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, nei termini indicati dall'art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile” (Tar Milano, sez. III, 26 ottobre 2017, n. 2031) e che “Il ricorso per l'esecuzione del giudicato” è “strumento processuale previsto dall'ordinamento per l'esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato” (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2724).

(10)

Il T.a.r. Catanzaro si pronuncia sull'accesso al fascicolo di causa di un terzo estraneo al giudizio.

[T.a.r. per la Calabria, sezione I, decreto collegiale 18 febbraio 2019, n. 296 – Pres. Salamone, Est. Tallaro](#)

Ha chiarito il T.a.r. che l'accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo essi natura di documento amministrativo (cfr., per un'ampia disamina, il decreto del Presidente del Cga 21 giugno 2018, n. 32).

Ebbene, mentre l'accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l'accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall'art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in base al quale: *“L'accesso (al fascicolo processuale telematico) è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”*.

L'accesso di terzi al fascicolo processuale deve essere assicurato dal giudice, che nell'ambito della giustizia amministrativa non può che essere il Collegio, essendo eccezionali i poteri di decisione attribuiti all'organo monocratico (il Presidente).

La necessità di consentire agli interessati di interloquire sull'istanza consiglia, in difetto di una diversa regolamentazione procedimentale, che le parti siano sentite in camera di consiglio, così come è stato disposto nell'odierna vicenda.

Consiglio di Stato – Pareri

(11)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento dell'ordinamento giuridico ed economico del personale Anac.

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 25 febbraio 2019, n. 506 – Pres. Zucchelli, Est. Speciale](#)

Normativa ed altre novità di interesse

(12)

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 13 febbraio 2019](#) Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». (Delibera n. 114). (GU Serie Generale n. 50 del 28-02-2019)

(13)

[COMUNICATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA](#) - Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante: «Disposizioni urgenti in

materia di autoservizi pubblici non di linea.». (GU Serie Generale n. 50 del 28-02-2019)

(14)

CORTE DEI CONTI - DELIBERA 6 febbraio 2019 Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Delibera n. 52/CP/2019). (GU Serie Generale n. 48 del 26-02-2019).